

## PROPOSTA MODIFICHE STATUTARIE

Le proposte di modifica dello statuto riguardano esclusivamente gli articoli 15, 16 e 17 dello statuto, così come di seguito riportati.

In azzurro sono indicate le integrazioni proposte rispetto al testo in vigore.

In rosso (barrato) le parti di cui viene proposta l'eliminazione.

Gli articoli dello statuto che non sono presenti nella tabella non riportano proposte di modifica e rimarranno invariati.

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO CON PROPOSTE DI MODIFICA	MODIFICHE SOTTOPOSTE AL VOTO DEI SOCI
<p><b>ART. 15 - ORGANI DELLA CASSA - DURATA</b>            Gli organi della Cassa sono:            · l'Assemblea;            · il Consiglio d'Amministrazione;            · il Comitato Esecutivo, se nominato;            · il Presidente;            · il Collegio Sindacale.            Tutte le cariche sociali hanno durata di tre esercizi di bilancio, e non sono cumulabili, ad eccezione di quelle del Consigliere di Amministrazione e componente del Comitato Esecutivo.            Gli organi sociali possono rimanere in carica per massimo tre mandati consecutivi.            Sono cause di decadenza delle cariche:            a) la radiazione o la sospensione dall'Albo professionale;            b) la perdita della qualità di Socio;            c) l'assenza ingiustificata per tre consecutive riunioni degli organi collegiali.</p>	<p><b>Art.15 - ORGANI DELLA CASSA - DURATA</b>            Gli organi della Cassa sono:            - l'Assemblea;            - il Consiglio d'Amministrazione;            - il Comitato Esecutivo, se nominato;            - il Presidente;            - il Collegio Sindacale.            Tutte le cariche sociali hanno durata di tre esercizi di bilancio e non sono cumulabili, ad eccezione di quelle del Consigliere di Amministrazione e componente del Comitato Esecutivo.  <del>Gli organi sociali possono rimanere in carica per massimo tre mandati consecutivi.</del>            Sono cause di decadenza delle cariche:            a) la radiazione o la sospensione dall'Albo professionale;            b) la perdita della qualità di Socio;            c) l'assenza ingiustificata per tre consecutive riunioni degli organi collegiali.</p>	<p><b>Punto 1 all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria.</b></p> <p><i>Modifica articolo 15 dello Statuto sociale, con eliminazione del vincolo dei tre mandati per gli organi sociali</i></p> <p>La proposta di modifica deriva dall'adeguamento dello statuto al vigente articolo 2542 del codice civile che detta le norme riguardanti il Consiglio di Amministrazione nelle Cooperative, comprese la nomina dei suoi membri e l'assenza di limiti di rieleggibilità degli stessi</p>
<p><b>ART. 16 - ASSEMBLEA DEI SOCI</b>            L'Assemblea è composta dai Soci iscritti almeno da 90 giorni, in regola con i contributi.            Ogni Socio può rappresentare per delega fino a cinque Soci.            Non sono ammesse deleghe a non Soci.            L'Assemblea è convocata dal Presidente con ordine del giorno deliberato dal Consiglio di Amministrazione.            L'avviso deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.            È altresì consentita la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto</p>	<p><b>Art.16 - ASSEMBLEA DEI SOCI</b>            L'Assemblea è composta dai Soci iscritti almeno da 90 giorni, in regola con i contributi.            Ogni Socio che rappresentare per delega fino a cinque Soci. Non sono ammesse deleghe a non Soci.            L'Assemblea è convocata dal Presidente con ordine del giorno deliberato dal Consiglio di Amministrazione.            L'avviso deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.            E' altresì consentita la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.</p>	<p><b>Punto 2 e punto 3 all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria.</b></p> <p><i>2. Inserimento della possibilità di tenere le assemblee e le riunioni del Consiglio di Amministrazione utilizzando mezzi di telecomunicazione.            Modifica articoli relativi;</i></p> <p><i>3. Inserimento della possibilità di esprimere il voto in assemblea in via elettronica e modifica articolo 16 dello statuto sociale.</i></p>



<p>giornata prima dell'Assemblea. L'Assemblea si riunisce ogni anno in via ordinaria. L'Assemblea: a) approva il bilancio e le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; b) elegge ogni tre esercizi di bilancio il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale; c) delibera le modifiche dello Statuto sociale; d) determina i compensi spettanti ai componenti del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione; e) delibera l'eventuale scioglimento della società e nomina i liquidatori; f) delibera su ogni altra questione rimessa dal Consiglio di Amministrazione; g) nomina il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, quando previsto, e ne determina il relativo compenso. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta, in via straordinaria: a) dal Consiglio di Amministrazione; b) dal Collegio dei Sindaci; c) da almeno un quinto dei Soci. L'Assemblea straordinaria, in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentito il voto per corrispondenza ai sensi e con la garanzia di cui al codice civile. In tal caso l'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere per esteso la deliberazione proposta ovvero, se ritenuto più idoneo, indicare in modo espresso ove poter reperire in via alternativa la stessa in forma completa (sito internet della Cassa, newsletter sociale, altre pubblicazioni/stampe/informative di qualsiasi genere messe a disposizione di tutti i soci). Per il rinnovo delle cariche sociali la votazione viene effettuata in forma segreta. Ove si verificassero i presupposti di cui all'art.2540 c.c., il Fondo istituisce le assemblee separate.</p>	<p>L'Assemblea si riunisce ogni anno in via ordinaria. L'Assemblea: a) approva il bilancio e le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; b) elegge ogni tre esercizi di bilancio il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale; c) delibera le modifiche dello Statuto sociale; d) determina i compensi spettanti ai componenti del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione; e) delibera l'eventuale scioglimento della società e nomina i liquidatori; f) delibera su ogni altra questione rimessa dal Consiglio di Amministrazione; g) nomina il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, quando previsto, e ne determina il relativo compenso. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta, in via straordinaria: a) dal Consiglio di Amministrazione; b) dal Collegio dei Sindaci; c) da almeno un quinto dei Soci. L'Assemblea straordinaria, in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti. <b>E' consentito che il voto sia espresso per corrispondenza e/o in via elettronica a mezzo piattaforme che garantiscano l'autenticità del voto.</b> In tal caso l'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere per esteso la deliberazione proposta ovvero, se ritenuto più idoneo, indicare in modo espresso ove poter reperire in via alternativa la stessa in forma completa (sito internet della società, newsletter sociale, altre pubblicazioni/stampe/informative di qualsiasi genere messe a disposizione di tutti i soci). <b>L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore più anziano di nomina.</b> <b>In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea</b></p>	<p>Le proposte di modifica vanno nel solco del recepimento di quelle che sono le modalità più moderne di svolgimento delle riunioni assembleari in enti, società e realtà associative, consentendo la partecipazione dei soci anche a distanza. Viene altresì proposta l'introduzione di modalità di voto in via telematica attraverso piattaforme che garantiscano l'autenticità del voto</p>
--	--	--

	<p>ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.</p> <p>L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</li> <li>- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</li> <li>- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;</li> <li>- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.</li> </ul> <p>In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.</p> <p>Per il rinnovo delle cariche sociali la votazione viene effettuata in forma segreta.</p> <p>Ove si verificassero i presupposti di cui all'art.2540 c.c., il Fondo istituisce le assemblee separate.</p>	
<p><b>ART. 17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette a undici membri eletti dall'Assemblea tra i Soci.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi componenti il Presidente, uno o più Vice Presidenti - tra i quali il Presidente nomina un vicario - e il Segretario.</p> <p>Il compenso del Consiglio è stabilito dall'Assemblea.</p> <p>Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno ogni quattro mesi, a mezzo di lettera raccomandata o di fax o con altri strumenti telematici (email, pec, etc), da spedirsi almeno sette giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o fax o con altri strumenti telematici da spedirsi almeno un giorno prima.</p>	<p><b>ART. 17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette a undici membri eletti dall'Assemblea tra i Soci.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi componenti il Presidente, uno o più Vice Presidenti - tra i quali il Presidente nomina un vicario - e il Segretario.</p> <p>Il compenso del Consiglio è stabilito dall'Assemblea.</p> <p>Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno ogni quattro mesi, a mezzo di lettera raccomandata o di fax o con altri strumenti telematici (email, pec, etc), da spedirsi almeno sette giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o fax o con altri strumenti telematici da spedirsi almeno un giorno prima.</p>	<p><b>Punto 2 all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria.</b></p> <p><i>2. Inserimento della possibilità di tenere le assemblee e le riunioni del Consiglio di Amministrazione utilizzando mezzi di telecomunicazione.</i></p> <p><i>Modifica articoli relativi;</i></p> <p>La proposta di modifica va nel solco del recepimento di quelle che sono le modalità più moderne di svolgimento delle riunioni dei Consigli di Amministrazione di enti, società e realtà associative, consentendo la partecipazione</p>

<p>Il Consiglio può essere convocato su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.</p> <p>Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice.</p> <p>Le votazioni avvengono a scrutinio segreto quando gli argomenti riguardano persone, salvo unanime contraria decisione.</p> <p>Il Consigliere interessato all'oggetto della votazione deve astenersi dal partecipare al voto.</p> <p>In caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione:</p> <p>a) delibera le ammissioni e le esclusioni dei Soci e dei loro familiari;</p> <p>b) fissa gli indirizzi operativi del Fondo;</p> <p>c) delibera il budget di spesa per ciascun esercizio sociale e le sue eventuali variazioni;</p> <p>d) determina la misura dei contributi sociali;</p> <p>e) delibera in materia economica;</p> <p>f) approva le convenzioni e i contratti;</p> <p>g) predispone i regolamenti dei servizi ed in particolare, quello che disciplina il funzionamento tecnico e amministrativo del Fondo ed i rapporti con i Soci;</p> <p>h) predispone il bilancio e la relazione sulla gestione da sottoporre all'Assemblea;</p> <p>i) propone all'Assemblea le modifiche statutarie;</p> <p>l) può deliberare la costituzione del Comitato esecutivo e può conferire delega ai suoi membri;</p> <p>m) ratifica le deliberazioni adottate dal Comitato Esecutivo o dal Presidente nei casi d'urgenza;</p> <p>n) può deliberare la costituzione di Delegazioni locali della Cassa, fissandone i compiti e le attribuzioni;</p> <p>o) nomina il Responsabile - Coordinatore delle Attività Scientifiche;</p> <p>p) può nominare procuratori per singoli atti e/o categorie di atti;</p> <p>q) può istituire commissioni consultive e di studio su particolari e rilevanti tematiche.</p>	<p>Il Consiglio può essere convocato su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.</p> <p><b>Le riunioni del Consiglio possono tenersi con interventi dislocati in più luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione secondo le modalità previste per l'assemblea dei soci.</b></p> <p>Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice.</p> <p>Le votazioni avvengono a scrutinio segreto quando gli argomenti riguardano persone, salvo unanime contraria decisione.</p> <p>Il Consigliere interessato all'oggetto della votazione deve astenersi dal partecipare al voto.</p> <p>In caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione:</p> <p>a) delibera le ammissioni e le esclusioni dei Soci e dei loro familiari;</p> <p>b) fissa gli indirizzi operativi del Fondo;</p> <p>c) delibera il budget di spesa per ciascun esercizio sociale e le sue eventuali variazioni;</p> <p>d) determina la misura dei contributi sociali;</p> <p>e) delibera in materia economica;</p> <p>f) approva le convenzioni e i contratti;</p> <p>g) predispone i regolamenti dei servizi ed in particolare, quello che disciplina il funzionamento tecnico e amministrativo del Fondo ed i rapporti con i Soci;</p> <p>h) predispone il bilancio e la relazione sulla gestione da sottoporre all'Assemblea;</p> <p>i) propone all'Assemblea le modifiche statutarie;</p> <p>l) può deliberare la costituzione del Comitato esecutivo e può conferire delega ai suoi membri;</p> <p>m) ratifica le deliberazioni adottate dal Comitato Esecutivo o dal Presidente nei casi d'urgenza;</p> <p>n) può deliberare la costituzione di Delegazioni locali della Cassa, fissandone i compiti e le attribuzioni;</p> <p>o) nomina il Responsabile - Coordinatore delle Attività Scientifiche;</p> <p>p) può nominare procuratori per singoli atti e/o categorie di atti;</p> <p>q) può istituire commissioni consultive e di studio su particolari e rilevanti tematiche.</p>	<p>anche a distanza degli Amministratori e degli altri membri che partecipano alle riunioni di tali organi.</p>
---	---	---